

COMUNE DI DOZZA

Cíttà d'Arte Citta' metropolitana di bologna

Ufficio Tributi Associato

Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 30/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14/3/2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- a) introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- **b)** previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- c) disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

Rilevato che, ai sensi del medesimo art. 4, il Comune di Dozza, con delibera di CC n. 13 del 24 marzo 2015, ha adottato il regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno nel territorio comunale;

Considerato che il Comune di Dozza, anche al fine di mantenere i livelli di manutenzione dei servizi e al fine della incentivazione di iniziative a carattere turistico-ricettive sul territorio, ha inteso istituire l'imposta di soggiorno al fine di finanziare i livelli di erogazione dei servizi sinora garantiti, in materia di turismo, di beni culturali, tenuto conto delle finalità specifiche di destinazione, ante descritte, cui l'imposta medesima è vincolata per espressa previsione di legge;

Evidenziato che ai sensi del predetto dettato, il gettito dell' imposta, conformemente a quanto disposto dall'art.4 comma 1 del D.Lgs.23/2011, sia destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti o altre tipologie di interventi da prevedere annualmente nel Documento unico di programmazione – DUP;

Premesso che con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito con la L. n. 77/2020) è stata modificata la norma cardine di istituzione e disciplina dell' imposta di soggiorno, con un intervento contenuto nell' articolo 180, commi 3 e 4 che ha riscritto l' articolo 4 decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'articolo 4 comma 5 ter del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50 assegnando a tutti i gestori la qualifica di responsabili del pagamento dell' imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;

Dato atto che:

- prima dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/05/2020) il responsabile d'imposta era inquadrato solo nell'ambito delle locazioni brevi di cui al decreto-legge 24 aprile 2017, n°50:
- con l'entrata in vigore del Decreto Rilancio tutti i gestori delle strutture ricettive diventano responsabili di imposta, indipendentemente da chi incassi il corrispettivo del soggiorno e solo con riferimento alla locazioni brevi il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno coincide con il soggetto che incassa il corrispettivo del soggiorno (compresi i soggetti che gestiscono portali telematici o i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare).

Dato atto, altresì, che i gestori sono comunque sottoposti all'obbligo della "resa del conto giudiziale" come previsto dal D.lgs. 174/2016 "Codice di giustizia contabile" e che entro il 30 gennaio dell' anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno consegnare al Comune il previsto modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti;

Considerato che, con riferimento al presupposto impositivo, alla definizione di soggetto passivo e alle esenzioni di imposta, il nuovo regolamento prevede una norma sostanzialmente identica a quella contenuta dal previgente regolamento;

Considerato invece che, coerentemente alle nuove disposizioni normative di cui ai paragrafi che precedono, si rende indispensabile da un lato eliminare le sanzioni amministrative non più applicabili in ragione del mutamento del ruolo del gestore e dall'altra ridisegnare ex novo la figura del soggetto responsabile del pagamento d'imposta. Ai sensi dell' articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili del pagamento d' imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e delle altre tipologie ricettive di cui alla L.R. Emilia-Romagna n.16/2004 ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale. I soggetti responsabili del pagamento dell'imposta:

- a) sono responsabili del pagamento dell' imposta con diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite;
- b) sono obbligati alla presentazione di una dichiarazione tributaria, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità che saranno approvate con decreto del Ministro dell' economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
- c) sono tenuti a rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e/o dal regolamento comunale, compresa la comunicazione trimestrale per indirizzo di ubicazione delle

strutture ricettive/unità immobiliari;

- d) sono soggetti all' applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.
- e) sono soggetti all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del D.lgs. n. 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento.

Atteso che sotto il profilo del riversamento dell'imposta si è reso necessario convertire in un' ottica tributaria gli obblighi di pagamento, la cui regolamentazione è stata affidata dal Legislatore alla discrezionalità dei Comuni; da questo punto di vista vengono mantenuti gli obblighi di presentazione delle comunicazioni e del relativo riversamento dell'imposta di soggiorno a cadenza trimestrale, già previsti dal regolamento comunale, con la precisazione che: - l'omesso-ritardato o parziale riversamento dell'imposta viene punito con la sanzione prevista dall'articolo 13 del D.lgs. n. 471/97, mentre l'omessa comunicazione trimestrale (al pari di altre violazioni di norme regolamentari) è punita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez. I e II della L.689/81;

- all'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è applicata la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021, stabilito dal comma 4 dell'art.30 del DL 22/3/2021 n° 41 pubblicato in GU n°70/2021;

Visto il D.Lgs. 267/2000, all'art. 42, che prevede tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale quello relativo all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi, fatta eccezione per la determinazione delle aliquote, di competenza della Giunta Comunale;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 69 del 29/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Preso atto del provvedimento del Presidente del NCI prot. n.278 del 31.03.2021 di nomina del Dirigente dell'Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa Claudia Paparozzi;

Esaminata la proposta di regolamento istitutivo e disciplinante l'imposta di soggiorno predisposta dal Servizio Tributi Associato;

Preso atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla

situazione economico-finanziaria già contenuti nelle attuali previsioni di bilancio;

Dato atto che ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del decreto legge 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della sua delibera di approvazione sul sito del Ministero dell' economia e delle finanze.

Visto il parere allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE il nuovo "regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta di soggiorno" nel Comune di Dozza di cui all'art.180 del D.L.34/2020, convertito nella L. 77/2020, di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera, in sostituzione del precedente "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno" approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 31 marzo 2015;
- 2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del decreto legge 201/2011, il nuovo regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito del Mef;

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.